Mondo TV S.p.A.

PROCEDURA
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE

Approvata in data 31 giugno 2021

Premesse

A. Mondo TV S.p.A. (di seguito "**Mondo Tv**" o la "**Società**") – in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 2391-*bis* c.c. e dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 – per come modificato con delibera Consob n. 21624/2020 (di seguito "**Regolamento OPC**"), nonché in aderenza alle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* per le Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Codice di *Corporate Governance***") – ha adottato la presente procedura (di seguito "**Procedura**" o "**Procedura OPC**"), che ha la finalità di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, come di seguito definite, poste in essere da Mondo Tv, direttamente ovvero per il tramite di società controllate.
B. La Procedura è stata approvata e adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società da ultimo con delibera del 30 giugno 2021 - previo parere favorevole del Comitato (come *infra* definito) - ed entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione, sostituendo la precedente versione in vigore dal novembre 2010.
C. Alla data di approvazione della Procedura, la Società è qualificabile come "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 1, lett. f, del Regolamento OPC. L'art. 10 del Regolamento OPC consente alle società qualificabili come "società di minori dimensioni" di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite) la procedura prevista dalla Società per le Operazioni di Minore Rilevanza (come *infra* definite). La Società ha deciso di avvalersi di tale facoltà, per l'effetto stabilendo che il Comitato sia composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, potendo esprimere un parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, e ciò indipendentemente dal valore dell'operazione medesima, salvo in ogni caso quanto di seguito precisato.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini della Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto,

"**Amministratore Delegato**": il consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione della Mondo Tv ai sensi dell'art. 2381 c.c.;

"Amministratori Coinvolti nell'Operazione": gli amministratori di Mondo Tv che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

"**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori di Mondo Tv in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* cui la Società dichiara di aderire ai sensi dell'art. 123-*bis* del Testo Unico.

"**Amministratori non Correlati**": indica gli amministratori di Mondo Tv diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

"**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**": indica il comitato appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione secondo le regole di composizione previste dalla presente Procedura ovvero il comitato interno già costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la composizione sia conforme a quanto richiesto dal Regolamento OPC;

"**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

"**Controllo**" e "**Controllo Congiunto**": indica le situazioni definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 quali funzionali alla stessa definizione di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate", la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

"**Consiglio di Amministrazione**": indica il Consiglio di Amministrazione della Società *pro tempore* vigente;

"**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**": sono quei soggetti che, secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa Società.

"**Esponente Aziendale**": indica gli esponenti della Società, delle società da questa controllate, di volta in volta responsabili dello svolgimento di un'operazione;

"**Influenza Notevole**": indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto, secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali;

"Joint Venture": indica un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. [Appendice A dell'IFRS 11];

"**Operazioni Compiute per il Tramite delle Società Controllate**": indica le operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite delle Società Controllate da Mondo Tv ex art. 2359 c.c., oggetto di un esame preventivo del Consiglio di Amministrazione della Società o di un suo Dirigente con Responsabilità Strategiche, che si concluda con l'approvazione dell'operazione interessata o con il rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzati agli organi sociali della società controllata competenti a deliberare sul trasferimento interessato, in conformità ai principi e alle comunicazioni interpretative emanate da Consob.

"**Operazioni/e**" o "**Operazioni/e con Parti/e Correlate/a**": indica tutte le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, secondo la definizione di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1, insieme ad un richiamo alle ulteriori definizioni alla stessa funzionali, previste dai medesimi principi contabili internazionali.

"**Operazioni di Importo Esiguo**": le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

a) Euro [200.000] per le Operazioni realizzate dalla Società con Società Controllate o Collegate della Società ovvero realizzate tra Società Controllate della Società, anche in presenza di interessi significativi di un'altra Parte Correlata;

b) Euro [75.000] per le Operazioni con Parte Correlata effettuate dalla Società con un componente di un organo di amministrazione o controllo o comunque con un Dirigente con Responsabilità Strategiche, o con loro Stretti Familiari o con enti e/o società riconducibili ai predetti soggetti;

c) Euro [100.000] per le Operazioni con Parte Correlata diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b).

"**Operazioni di Maggiore Rilevanza**": indica le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società che saranno considerate cumulativamente – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC.

"**Operazioni di Minore Rilevanza**": tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

"**Operazioni Ordinarie**": indica le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della Società Controllata nel caso di operazione realizzata dalla Società per il tramite di una Società Controllata;

"**Parti Correlate**": indica i soggetti di cui al Paragrafo 2.1. che segue;

"**Società Collegata**": indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;

"**Società Controllata**": indica un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una società di persone, su cui un'altra entità esercita il Controllo o il Controllo Congiunto;

"**Stretti Familiari**": secondo le definizioni adottate dai principi contabili internazionali, si considerano stretti familiari di una persona indica quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

"**Registro Parti Correlate**": ha il significato di cui al Paragrafo 2.4. che segue;

"**Regolamento Emittenti**": indica il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

"**Soci Non Correlati**": indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

"**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**": il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 2
Individuazione delle Parti Correlate e Registro

2.1. Ai fini della presente Procedura, sono considerate Parti Correlate di Mondo Tv, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento OPC, le persone e le entità definite tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

2.2. Il Comitato Parti Correlate provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 2.1. Ove un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato e/o un Amministratore Coinvolto, troverà applicazione quanto previsto dal successivo Paragrafo 3.6. che segue.

2.3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento OPC, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del Paragrafo 2.1.

2.4. Le Parti Correlate della Società sono incluse e ordinate in un apposito registro (di seguito "**Registro Parti Correlate**" o "**Registro**")). La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono a cura della funzione legale della Società, d'intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della Mondo Tv, sotto la direzione e responsabilità dell'Amministratore Delegato.

2.5. Le Parti Correlate comunicano tempestivamente alla Società le informazioni necessarie per consentire alla medesima di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura, in modo tale che la Società provveda a (i) identificare le Parti Correlate alla Società; (ii) comunicare per iscritto a ciascuna Parte Correlata l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni

interessato l'indicazione delle Parti Correlate indirette e/o comunque le informazioni per l'identificazione delle Parti Correlate indirette.

2.6. Le Parti Correlate individuate ai sensi dei Paragrafi 2.1. e 2.5. che precedono, sono tenute a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

2.7. L'elenco delle Parti Correlate, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, viene reso disponibile per la consultazione agli organi e, in generale, ai soggetti cui è attribuito il potere di compiere atti in nome e per conto di Mondo Tv, con efficacia verso terzi, affinché tali soggetti possano procedere all'identificazione preliminare delle Operazioni con Parti Correlate, necessaria per il tempestivo avvio dell'iter di istruzione ed approvazione delle Operazioni stesse.

Articolo 3
Approvazione dell'Operazione e ruolo del Comitato Parti Correlate

3.1. L'Esponente Aziendale comunica senza indugio all'Amministratore Delegato, o al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili o alla funzione legale della Mondo Tv tutte le informazioni relative all'operazione, al fine di consentire ai predetti soggetti, previa eventuale consultazione con il Comitato Parti Correlate ove ritenuto opportuno, di verificare:

(i) se l'operazione si configuri come Operazione con Parte Correlata, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2 che precede;
(ii) se l'operazione rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura all'Articolo 9 che segue;
(iii) se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro, ai sensi di quanto previsto all'art. 12 del Regolamento OPC;
(iv) se si tratti di operazione effettuata con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, o con Società Collegate e non vi (o vi) siano interessi qualificati come significativi di altre Parti Correlate alla Società.

3.2. Qualora l'Operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore Rilevanza e non rientri in alcuna delle ipotesi di esenzione di cui all'Articolo 9 che segue o non rientri nell'ambito di applicazione di una delibera-quadro, l'Amministratore Delegato della Società o il diverso soggetto che sia stato investito ai sensi del paragrafo 3.1. che precede, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni disponibili, dovrà inviare al Presidente del Comitato Parti Correlate nonché, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'Operazione, indicando nello specifico:

- la Parte Correlata alla Società che è controparte dell'Operazione;
- la natura della correlazione;
- se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;

- le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
- l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione; e
- le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Il Presidente del Comitato Parti Correlate provvederà a trasmettere tempestivamente detta comunicazione agli altri componenti del Comitato.

3.3. Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate previo parere motivato non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale delle riunioni del Comitato.

3.4. Se l'Operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

3.5. Il Comitato rilascia all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione, in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione, il parere di cui al Paragrafo 3.3. che precede, fornendo tempestivamente un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione e avente ad oggetto:

(i) la natura della correlazione;
(ii) i termini e le condizioni dell'Operazione e la relativa tempistica;
(iii) il procedimento valutativo seguito; e
(iv) le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società derivanti dal suo compimento.

Il parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'Operazione oggetto di analisi. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione di cui al successivo Paragrafo 3.8.

3.6. Il Comitato è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di attribuire le funzioni del Comitato OPC al Comitato Controllo e Rischi istituito ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, purchè conforme alle regole di composizione previste dal Regolamento OPC e dalla presente Procedura. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al Paragrafo 3.2. che precede, il Comitato accerta tempestivamente se tutti i suoi membri sono Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti nell'Operazione. L'eventuale componente del Comitato che non possa essere considerato come tale sarà sostituito, fino alla conclusione dell'Operazione e limitatamente ad essa, da un Amministratore Non Correlato (e Non Coinvolto) nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle regole di composizione del Comitato previste dalla presente Procedura. In subordine, le funzioni del Comitato saranno assunte dal Collegio Sindacale per la specifica Operazione.

3.7. I membri del Comitato durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore Indipendente ovvero perdita dei requisiti.

3.8. Nell'esercizio delle sue prerogative, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Spetta al Comitato di verificare preventivamente il possesso da parte dei predetti soggetti dei requisiti di indipendenza sulla base dei criteri indicati al Paragrafo 2.4. dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.

3.9. In caso di composizione collegiale del Comitato, le riunioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audio-conferenza e le deliberazioni possono essere assunte mediante procedura di consultazione scritta. Le riunioni del Comitato nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro tempestiva ed adeguata informazione e la possibilità di partecipare attivamente alla discussione e alla attività deliberative. Le decisioni del Comitato, in qualunque forma prese, sono adottate con il consenso favorevole della maggioranza dei membri del Comitato medesimo.

Articolo 4
Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

4.1. Fuori dai casi disciplinati all'Articolo 7 che segue, Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza sono decise o approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, nei termini e secondo le modalità indicate dall'Articolo 3 che precede. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

4.2. Nel caso in cui la decisione sull'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, fermo quanto previsto al paragrafo 3.4. che precede.

4.3. Nel caso in cui la decisione sull'Operazione sia di competenza di un organo non collegiale, detta decisione dovrà risultare in forma scritta e recare parimenti un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; del compimento dell'Operazione dovrà, in ogni caso, essere data compiuta informativa nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora la correlazione ovvero il coinvolgimento sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

4.4. Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un

documento informativo contenente: (i) l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo del Comitato, nonché (ii) ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

4.5. L'Amministratore Delegato della Società fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale un'informativa completa sull'esecuzione delle Operazioni.

4.6. Al procedimento di approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, trovano in ogni caso applicazione le previsioni contenute nei Paragrafi 3.2., 3.5., 3.8. e 3.9. che precedono.

Articolo 5
Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

5.1. Avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 10 del Regolamento OPC e fermo quanto previsto dall'Articolo 7 che segue, la Società ha deciso di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la medesima procedura di cui all'Articolo 4 che precede, prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza, salvo quanto precisato di seguito.

5.2. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sempre approvate dal Consiglio di Amministrazione previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, nei termini e secondo le modalità indicate dall'Articolo 3 che precede. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato e trovano applicazione le previsioni di cui ai Paragrafi 4.2. e 4.4. che precedono, fermo in ogni caso quanto disposto dall'Articolo 10 che segue.

5.3. Al procedimento di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, trovano in ogni caso applicazione le previsioni contenute nei Paragrafi 3.2., 3.5., 3.8. e 3.9. che precedono.

Articolo 6
Delibere-quadro

6.1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'Articolo 12 del Regolamento OPC, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee con la/e medesima/e Parte/i Correlata/e, può adottare delibere-quadro per categorie di operazioni da individuarsi a cura del medesimo Consiglio di Amministrazione.

6.2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Le delibere quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

6.3. Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni dei precedenti Articoli 4 e 5 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro cumulativamente

considerate, mentre tali disposizioni non si applicano alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro.

6.4. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
- le motivazioni e gli interessi della Società connessi all'Operazione nonché gli effetti della predetta sulla Società dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate all'Operazione e la riferibilità delle medesime agli standard di mercato.

6.5. In occasione dell'approvazione della delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'Articolo 10 che segue, qualora il prevedibile ammontare massimo oggetto della medesima delibera-quadro superi la soglia delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Articolo 7
Operazioni di competenza assembleare

7.1. Quando un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 4 che precede.

7.2. Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 5 che precede.

7.3. Nelle ipotesi previste al Paragrafo 7.2. che precede, le proposte di deliberazioni relative possono essere approvate anche in presenza di un parere contrario del Comitato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione. A tali fini, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

Articolo 8
Operazioni compiute per il Tramite di Società Controllate

8.1. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni Compiute per il Tramite delle Società Controllate. In tali ipotesi, l'Operazione è soggetta alla preventiva approvazione

degli organi o degli esponenti aziendali della Società che sarebbero competenti in caso di Operazione effettuata dalla Società (e così, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sarà competente il Consiglio di Amministrazione di Mondo Tv e per le Operazioni di Minore Rilevanza sarà competente, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione o l'organo delegato competente), fermo in ogni caso il parere preventivo non vincolante del Comitato circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.2. Nelle ipotesi prese in esame dal presente Articolo 8, il parere del Comitato deve essere indirizzato al soggetto della Società competente ad approvare l'operazione nonché trasmesso, a cura di tale soggetto, agli organi sociali della Società Controllata competenti a decidere e/o deliberare sull'Operazione. La decisione degli organi sociali della Società Controllata dovrà risultare in forma scritta e recare un'adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.3. Anche nelle ipotesi previste dal presente Articolo, trovano applicazione gli obblighi informativi di cui al Paragrafo 4.5. che precede.

8.4. Fermo quanto previsto dall'Articolo 10 che segue, le previsioni di cui alla presente Procedura non trovano applicazione alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con Società Collegate, qualora nelle società controllate o collegate dell'Operazione non vi siano interessi qualificati significativi di altre Parti Correlate della Società, ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 9.3. c) che segue.

8.5. Sono ammesse delibere-quadro per le Operazioni Compiute per il tramite di Società Controllate alle condizioni stabilite, *mutatis mutandis*, dal presente Articolo.

8.6. Le Società Controllate quotate applicheranno alle Operazioni con Parti Correlate le proprie procedure adempiendo agli obblighi informativi ad esse applicabili.

Articolo 9
Esclusioni

9.1. In conformità all'art. 13.1 del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione del medesimo Regolamento OPC, e quindi dalla presente Procedura, (i) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; (ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dalla assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c., e (iii) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

9.2. In conformità all'art. 13.1-*bis* del Regolamento OPC, sono altresì escluse dall'applicazione del medesimo Regolamento OPC e dalle disposizioni della presente Procedura le Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

9.3. Sono altresì escluse dall'applicazione del Regolamento OPC e dalle disposizioni della presente Procedura, le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano realizzate per il tramite di Società Controllate:

a) le Operazioni di Importo Esiguo;
b) le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In tale ipotesi, la Società è solo tenuta agli obblighi di informativa periodica di cui all'art. 5, comma 8, e all'articolo 13, comma 3, lett. c, del Regolamento OPC, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;
c) le operazioni con o tra Società Controllate, nonché operazioni con Società Collegate purché nella Società Controllate o Collegate che sono controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini della presente Procedura si considerano interessi significativi quelli derivanti (i) da una partecipazione detenuta nella Società Controllata o Collegata da una o più Parti Correlate in misura complessivamente superiore al decimo del capitale sociale, (ii) dall'esistenza di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (o comunque di una remunerazione variabile) a beneficio di Amministratori e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che svolgono la propria attività lavorativa anche per Mondo Tv, (iii) da significativi rapporti patrimoniali in essere tra una o più Parti Correlate e la Società Controllata o Collegata noto alla Società e/o (iv) ogni altro interesse significativo nell'Operazione noto alla Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

9.4. Nel caso di Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, l'Amministratore Delegato è tenuto a coinvolgere preventivamente il Comitato, il quale valuterà se vi siano le condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui al precedente Paragrafo 9.3. (b).

9.5. Al Comitato è in ogni caso fornita completa informativa, con cadenza quantomeno annuale, in ordine all'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente Articolo 9.

II. OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 10
Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

10.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate non quotate, la Società predispone un documento informativo nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento OPC; in caso di Operazioni realizzate per il tramite di Società Controllate, la Società impartisce alle Società Controllate disposizioni affinché le predette forniscano tempestivamente le informazioni necessarie a tal fine.

10.2. La Società predispone detto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nel Regolamento OPC. Ai fini del presente Paragrafo non si considerano le operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura.

10.3. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento OPC.

10.4. La Società, ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, mette a disposizione nella relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

III. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11
Modifiche

11.1. Le modifiche e le integrazioni della presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Mondo Tv previo parere favorevole del Comitato. La Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società e nella relazione annuale sulla gestione (nonché con le altre modalità *pro tempore* vigenti).

11.2. La Società informa tempestivamente i competenti organi delle Società Controllate dell'adozione e/o delle modifiche apportate alla presente Procedura, affinché gli stessi adottino senza indugio procedure idonee a recepire le disposizioni ad esse applicabili.

Articolo 12
Clausole Finali

12.1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura si applica il Regolamento OPC e ogni altra disposizione di legge *pro tempore* vigente.

12.2. La presente Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi e alle comunicazioni emanate dalla Consob.

12.3. Il Collegio Sindacale di Mondo Tv vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art 2429 cod. civ. e dell'art. 153 TUF.

* * * * *

ALLEGATO 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

1. (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
2. (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
3. (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

1. (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
2. (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
3. (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
4. (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della

   terza entità;
5. (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
6. (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
7. (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9][1].

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari* di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

[1] Tra tali operazioni rientrano:

- - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- - le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.